

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Maurilio D'Angelo

Nella seduta del 26/01/2026

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0010970/25 del 12/12/2025 presentata dall'intermediario
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

DIRITTO

Con istanza di correzione del 09/01/2026 l'intermediario ha richiesto la rettifica della decisione con la quale il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso avente ad oggetto il rimborso degli oneri non maturati relativi a due finanziamenti estinti anticipatamente. In particolare, nella riferita istanza è stato contestato che nel prospetto di calcolo relativo al "Contratto 2" non fossero stati considerati gli abbuoni effettuati in sede di conteggio estintivo (pari a € 172,81 totali), che risulterebbero interamente soddisfatti di quanto dovuto (l'importo indicato nella tabella di calcolo ABF era infatti pari a € 172,80). Peraltro, tenuto conto che l'intermediario aveva riferito di aver rimborsato, tramite due assegni (non confermati dalla parte ricorrente), l'ulteriore somma di €. 806,17 (pari a quanto dovuto per il "Contratto 1"), non residuerebbero ulteriori importi in base agli orientamenti dell'ABF.

Orbene, valutandosi – effettivamente – che in casi analoghi il Collegio di Torino è solito dichiarare la cessazione della materia del contendere “tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante” (cfr. in questo senso Collegio di Torino, pronuncia n. 16092/2022), il Collegio ritiene opportuno accogliere l'istanza di correzione avanzata.

P.Q.M.

Il Collegio, esaminati gli atti, in accoglimento dell'istanza di correzione rettifica il dispositivo come segue:

“Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere”.

IL PRESIDENTE

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO DANGELO

Seduta del 12/11/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11/10/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato con l'intermediario due distinti contratti di finanziamento.

In particolare, ha rilevato di avere sottoscritto un contratto di prestito con delegazione di pagamento (n. ***09) in data 13/07/2015, estinto anticipatamente in data 30/11/2019 dopo il pagamento di 44 rate su 120 ("Contratto 1").

Altresì, ha riferito di avere stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (n. ***66) in data 11/07/2017, estinto anticipatamente in data 31/10/2021 dopo il pagamento di 48 rate su 120 (in seguito "Contratto 2");

Ha quindi chiesto con riferimento al Contratto 1 il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 875,27 di cui € 202,67 a titolo di "Commissioni di Attivazione", € 672,60 a titolo di "Commissioni Rete

Distributiva” ed € 0, a titolo di “Diritti Ente” (somma al netto dell’importo di € 174,80 già abbuonato in conteggio estintivo), oltre al rimborso della somma di € 185,42 a titolo di “Commissioni di estinzione”.

In ordine al Contratto 2 ha reclamato il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 271,36 di cui € 186,00 a titolo di “Commissioni di Attivazione” ed € 85,36 a titolo di “Commissioni Intermediazione Creditizia”.

In relazione ad entrambi i contratti ed in via subordinata, “ferma l’applicazione criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti up front [...] ha domandato una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi”.

In ogni caso ha richiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 o in diverso importo liquidato da Collegio, il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l’intermediario in riferimento al Contratto 1, dopo aver precisato l’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 50 (e non della rata n. 44, come indicato dalla parte ricorrente) ha dato atto che, dopo la presentazione del reclamo, ha provveduto al rimborso degli oneri non maturati relativi alle “Commissioni di Attivazione” e alle “Commissioni Rete Distributiva” mediante un assegno di € 511,58 inviato in data 27.10.2024. Ha, poi, dichiarato di aderire alla richiesta della controparte, rimborsando l’ulteriore importo di € 294,59 (oltre € 20,00 per le spese del procedimento). Ha ribadito che la commissione di estinzione anticipata è stata addebitata legittimamente e, pertanto, non va restituita.

Quanto, poi, al Contratto 2, dopo aver confermato l’estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48 ha eccepito la natura upfront delle commissioni di intermediazione e delle spese di attivazione della pratica. Ha dato atto di aver già provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso di € 54,35 a titolo di commissione di intermediazione e € 118,46 a titolo di spese di attivazione pratica, in base al criterio della curva degli interessi.

Ha quindi svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto che l’ABF dichiari cessata la materia del contendere in relazione al contratto di prestito con delegazione di pagamento e respinga le domande di indennizzo per estinzione anticipata e rimborso delle spese legali, in relazione al contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

L’intermediario ha dato atto di aver rimborsato il contributo di € 20,00 alle spese di procedura.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall’art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd.

decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l’orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità ex ante da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio pro rata temporis.

Nel merito, in riferimento al contratto 1, l’intermediario ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 50 rate sulle 120 complessive, sulla base di un diverso e successivo conteggio estintivo.

Dal conteggio estintivo, risulta un abbuono di € 3.324,94 a titolo di “Interessi non maturati” (al TAN del 6,128%) e di € 161,00 a titolo di “Restituzione spese di riscossione rata per l’Ente Erogante”. Risulta inoltre un addebito di € 590,00 a titolo di “Rate insolute” e di € 173,25 a titolo di “Indennizzo per rimborso anticipato”.

Si segnala che la parte ricorrente ha riferito che il prestito sarebbe stato estinto dopo 44 rate sulle 120 complessive, sulla base di un diverso, e precedente, conteggio estintivo. Ad ogni buon conto, la quietanza finale allegata non pare compatibile con l’estinzione del finanziamento sulla base del conteggio estintivo allegato dal ricorrente, risultando invece coerente la decorrenza del conteggio estintivo allegato dall’intermediario (30.11.2019/1.12.2019).

E’ stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 13/07/2015 che reca un TAN del 6,128%.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria.

In ordine al Contratto 2, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo, risulta un abbuono di € 2.574,97 a titolo di “Interessi non maturati” (al TAN del 4,3010%), di € 54,35 a titolo di “Restituzione commissioni di intermediazione” e di € 118,46 a titolo di “Restituzione commissioni di attivazione pratica”.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale, che presenta data coerente con quella del conteggio estintivo.

E' stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 11/07/2017 che reca un TAN del 4,301%.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria.

In ordine agli oneri contrattuali, si rappresenta che gli stessi sono classificati come segue:

Quanto al Contratto 1:

- Commissione di attivazione: recurring
- Commissione di distribuzione: recurring
- Spese di riscossione: contrattuale

In ordine al Contratto 2:

- Commissione di attivazione: upfront
- Commissione di intermediazione creditizia: upfront

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo dei contratti sopra riportate, si ottiene rispetto al Contratto 1 il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6.128%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58.33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.01%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				320.00	Recurring	58.33%	186.67	0.00	186.67
Commissioni rete distributiva				1,062.00	Recurring	58.33%	619.50	0.00	619.50
Spese di riscossione				276.00	Criterio contrattuale	***	174.80	174.80	0.00
Totale				1,382.00					806.17

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 806,17) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 875,27), in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli con il criterio pro rata e sulla base di 44 rate pagate anziché 50.

L'intermediario ha riferito di aver rimborsato l'importo sopra indicato con un primo pagamento di € 511,58, in data 27.10.2024 (di cui viene dato atto nel riscontro al reclamo) nonché un secondo pagamento di € 294,59, (oltre € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso) di cui non è stata tuttavia fornita evidenza.

Quanto al Contratto 2, si rileva il sotto elencato risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4.30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38.21%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni attivazione				310.00	Upfront	38.21%	118.44	0.00	118.44
Commissioni intermediazione creditizia				142.26	Upfront	38.21%	54.35	0.00	54.35
Totale				452.26					172.80

L'importo come sopra calcolato (€ 172,80) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 271,36), in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli secondo il pro rata temporis con riferimento a tutte le voci di costo.

Tenuto conto di quanto sopra, l'importo totale da rimborsare è pari a € 978,97.

Si segnala che nel pagamento asseritamente effettuato dall'intermediario, sarebbero già stati pagati anche gli € 20,00 relativi al presente procedimento.

Quanto, poi, alla domanda di restituzione delle "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza", la stessa non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente.

Rispetto alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, la stessa non appare fondata.

Per questo titolo, infatti, l'intermediario ha trattenuto la somma di € 173,25 (pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione) ed è noto che secondo la giurisprudenza dell'Arbitro spetta alla parte ricorrente, che nella specie non ha fornito al riguardo alcun elemento, allegare le ragioni per cui la commissione sarebbe priva di ragionevole giustificazione nel momento in cui essa corrisponde alla previsione legale in ordine all'equo indennizzo, entro i limiti dell'1% o dello 0,5% dell'importo residuo dovuto in relazione alla durata residua ultrannuale o infrannuale.

Del resto, la ricorrente in questo caso ha richiesto puramente e semplicemente la restituzione della penale di estinzione anticipata, siccome non dovuta, e non già la sua rideterminazione alla luce del residuo dovuto correttamente determinato in dipendenza dall'applicazione dei criteri applicabili al rimborso dei costi.

Le spese legali, poi, non vengono riconosciute per la serialità della controversia.

Orbene, nella vicenda in questione, deve concludersi che l'intermediario ha riferito di avere disposto i rimborsi, che non risultano né confermati dalla parte ricorrente, né tantomeno provati.

E di tale affermazione, deve tenersi conto nella decisione relativa.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 979,00, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE